

SENTENZA

N.

R.R.C.C. n.90 /2020

CRON.

REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:

Dott.	Roberto Braccialini	Presidente
Dott.ssa	Ada Lucca	Giudice
Dott.	Roberto Bonino	Giudice relatore

riuniti in Camera di Consiglio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

CAPURRO EMILIO, nato a Genova il 20/6/1945, in qualità di titolare dell' impresa individuale "**CAPURRO ANDREA DI CAPURRO EMILIO**", con sede in Genova, Via Romairone 42 D R, c.f. CPR MLE 45H20 D969D, p. iva 03212080109;

visto il ricorso depositato l' 11/6/2020 con cui CAPURRO EMILIO, nato a Genova il 20/6/1945, in qualità di titolare dell' impresa individuale "**CAPURRO ANDREA DI**



CAPURRO EMILIO”, ha chiesto che venga dichiarato il fallimento in proprio dell’impresa sopra indicata;

rilevato che non sussiste un problema di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’ art. 10, primo comma, del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2020, perché si tratta di istanza di fallimento in proprio e l’ insolvenza non è la conseguenza dell’epidemia di COVID-19, come si evince dal tenore del ricorso: si tratta quindi dell’ipotesi prevista dall’ art. 10, secondo comma, della suddetta norma;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’art. 9 LF;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell’art. 1 LF perché ha fornito prova di:
 - 1) di aver realizzato negli esercizi 2017 e 2019 – due dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento - ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00;
 - 2) di avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad € 500.000,00 come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31/5/2020;
- C) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall’art. 15, ultimo comma, LF come risulta dagli allegati all’ istanza di fallimento;
- D) l’imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 5 LF, come risulta da quanto esposto in ricorso, dalle perdite di esercizio accumulate negli ultimi anni e dagli ingenti debiti esposti nell’ ultima situazione patrimoniale aggiornata, tutte circostanze che dimostrano come l’imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;



P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 Legge Fallimentare

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento di **CAPURRO EMILIO**, nato a Genova il 20/6/1945, in qualità di titolare dell'impresa individuale "**CAPURRO ANDREA DI CAPURRO EMILIO**", con sede in Genova, Via Romairone 42 D R, c.f. CPR MLE 45H20 D969D, p. iva 03212080109;

NOMINA

giudice delegato il **dott. Roberto Bonino**;

NOMINA

curatore il **Dott. Luigi Figari** con studio in Genova che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA



al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno **16 Ottobre 2020 ore 9.00** l'adunanza per l' esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA



il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata all'impresa debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento: autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 Giugno 2020

Il Giudice estensore
dott. Roberto Bonino

Il Presidente
dott. Roberto Braccialini

